



CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA,
DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
E ALLA CONVIVENZA CIVILE
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL 28.02.2019

I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità.....
Art. 2 - Oggetto e applicazione.....
Art. 3 – Definizioni.....
Art. 4 – Sanzioni.....
Art. 5 – Sanzioni alternative.....
Art. 6 – Vigilanza.....

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati.....
Art. 8 - Altre attività vietate.....
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento dei rifiuti.....
Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi.....
Art. 11 - Sgombero neve.....

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 - Divieti.....
Art. 13 - Disposizioni sul verde privato.....

SEZIONE III – TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 14 - sicurezza urbana ed incolumità pubblica
Art. 15- Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi	
Art. 16- limitazioni al consumo di bevande alcoliche	

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 17 - Disposizioni generali.....
Art. 18 - Lavoro notturno.....
Art. 19 - Accensione fuochi all'interno di proprietà private
Art. 20 - Abitazioni private.....
Art. 21- manutenzione degli edifici e delle aree – pulizia fosse biologiche.....
Art. 22 - Strumenti musicali.....
Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto.....
Art. 24 - Pubblicità Fonica.....
Art. 25 - Amministrazione degli stabili.....

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 26 - Disposizioni generali.....
Art. 27 - Tutela degli animali domestici.....
Art. 28 - Protezione della fauna selvatica.....
Art. 29 - Divieti specifici.....
Art. 30 - Animali molesti.....
Art. 31 - Mantenimento dei cani.....
Art. 32 - Animali liberi.....
Art. 33 – Piccioni.....

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Abrogazioni.....
----------------------------	-------

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, di Educazione alla legalità e alla convivenza civile, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, mettendo al centro l'educazione come investimento alla crescita della società civile.
2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile, e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'Amministrazione Comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne (torrenti);
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione

Art. 4 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire al Comando di Polizia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Cassano Magnago–Corpo della Polizia Locale ovvero direttamente presso la tesoreria comunale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed il regolamento in per i pagamenti rateali in vigore
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 5 - Sanzioni alternative educative

1. Nell'ipotesi che il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria, per finalità educative, può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato ed attinenti alla violazione; attività comunque organizzate da strutture pubbliche competenti previa autorizzazione dell'esercente la patria potestà.
2. L'interessato può presentare la richiesta in sede di audizione personale dinanzi all'Autorità Amministrativa che deciderà in merito.
3. Il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di essere perfettamente consapevole che l'attività alternativa alla sanzione pecuniaria non darà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Ente e con cui si assume la totale responsabilità per eventuali danni causati a se stesso o a terzi.
4. La trasformazione della sanzione pecuniaria in attività a favore della collettività è concessa dal soggetto destinato a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 con facoltà previo parere preventivo del Responsabile competente presso cui verrà svolta l'attività sostitutiva, valutando la gravità del fatto commesso e l'efficacia educativa

- dell'attività sostitutiva nei confronti del soggetto
5. Il responsabile del settore cui è affidato il soggetto relaziona in merito all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'attività sostitutiva.
 6. Durante il periodo di definizione e di esecuzione dell'attività alternativa alla sanzione pecuniaria sono sospesi i termini del procedimento
 7. Qualora l'attività utile alla collettività non venga effettivamente prestata entro il termine stabilito senza giustificate motivazioni, con ordinanza di ingiunzione verrà ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura meno favorevole fra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittale.

Art. 6 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, a tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 57 c.p.p. con particolare riferimento al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassano Magnago. Gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi **pericolosi o molesti** sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare volantini o simili;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare

- alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- k) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone o animali;
 - l) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - n) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300 oltre all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.**

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150.**

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento di rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel *“regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e le raccolte differenziate”* e le disposizioni di dettaglio adottate

- dai competenti Organi del Comune.
6. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio;
 - c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
 - d) imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti;
 - e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal Responsabile del Servizio;
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 100 a 500**
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5) 6) soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 50 a € 500**.

Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento entro 48 ore con ordinanza del Sindaco, che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti;
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delle somme **da € 100 a € 500**.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata

ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione, sono vietati:
 - a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
 - b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
 - c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - d) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
 - e) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
 - f) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
 - g) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
 - h) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
 - i) calpestare le aiuole fiorite;
 - j) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - k) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - l) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - m) circolare con veicoli a motore; in deroga a detto divieto è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi ai veicoli a motore di seguito elencati:
 - motocarrozze per il trasporto di disabili;
 - mezzi di soccorso e di vigilanza in servizio;
 - mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti dei quali è stata richiesta autorizzazione da parte di altre aree dell'A.C.;
 - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni per manifestazioni organizzate all'interno del parco;
 - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o

di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;

- mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde, previa autorizzazione;
 - mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area, previa autorizzazione.
- In ogni caso tutti i mezzi sopra indicati dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito e/o sosta per l'esclusiva area verde interessata, rilasciato dalla Polizia Locale.
- n) circolare con biciclette e velocipedi al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo;
 - o) utilizzare aeromodelli e simili forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna;
 - p) utilizzare automodelli o modelli di imbarcazioni e simili forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna;
 - q) utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di persone con età superiore a 12 anni se non diversamente indicata sulle stesse;
 - r) bivaccare sulle panchine, ovvero utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro.

2. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- d) introdurre cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm), anche se hanno ricevuto un addestramento "alla convivenza" con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso;
- e) permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche del Comune di Cassano Magnago senza avere con se strumenti idonei alla raccolta delle feci;
- f) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- g) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- h) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro;
- j) effettuare manifestazioni non autorizzate e adottare comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- k) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di alberi, rami o di fulmini;
- l) asportare terriccio;
- m) pascolo e transumanza.
- n) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale
- o) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- p) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;

3. Per le attività di gioco e sportive si dispone:

- Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
 - a) E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
 - b) E' ammesso il gioco con automodelli, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
 - c) Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni se non diversamente indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
 - d) E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare direttamente all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi con anomalie o malfunzionamenti al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
 - e) Per motivi di sicurezza e igiene, è vietato l'accesso ai cani in prossimità dell'area giochi dei parchi pubblici.
 - f) L'attività sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita nei parchi di maggiore estensione purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
- 3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

1. È fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con la sede stradale o altri luoghi pubblici, di tagliare i rami che si protendono oltre il confine e di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o altro luogo pubblico.
2. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
3. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1), 2) e 3) nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale.
5. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate e, qualora ci siano le circostanze, alla comunicazione della notizia del reato per la violazione dell'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

SEZIONE III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 14 – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica

1. Per sicurezza urbana si intende la tutela del bene pubblico nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;
2. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
3. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, interviene a tutela della sicurezza urbana, nei casi contingibili ed urgenti quali:
 - a) situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (ovvero: spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto con impiego minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, ecc.);
 - b) situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato tali da determinare uno scadimento della qualità urbana;
 - c) situazioni in cui si accerti incuria, degrado ed occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
 - d) situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e) situazioni tali da offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
4. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81

Art.15 - Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi

1. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti dal D.L. n. 14/2017 convertito con L. n. 48/2017, a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità ad aree ed infrastrutture comunali, si individuano le seguenti aree urbane:
 - Parco pubblico "Falcone e Borsellino"
 - Parco pubblico "della Magana"
 - Parco pubblico Via Tagliamento
 - Parco pubblico via Parini
 - Area Naturale Oasi Boza
 - Parco Via Giovanni XXIII
 - Parco Via S. Francesco
 - Parco Via S. Carlo Borromeo
 - Parco Via Sanzio
 - Parco Via Friuli/via Gasparoli
 - Parco Via Sansovino
 - Parco Via Umbria
 - Complesso monumentale del cimitero comunale ed area antistante
 - Sagrati delle chiese
 - Plessi scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale
 - Via Piave e Via Isonzo durante gli orari di svolgimento del mercato settimanale
 - Aree dove si svolgono manifestazioni pubbliche;
2. Chiunque ponga in essere condotte che impediscano la libera accessibilità o fruizione delle citate aree e delle infrastrutture ivi presenti (es. aree giochi, panchine, accessi...), fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per le condotte eventualmente accertate, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria, da contestare per iscritto al trasgressore, consistente l'ordine di allontanamento per 48 ore di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017.
3. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in tutte le

aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017 come convertito dalla L.n°48/2017.

4. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva) all'interno delle aree previste nel comma 1.

art. 16 – limitazioni al consumo di bevande alcoliche.

1. Nel territorio del Comune di Cassano Magnago è fatto divieto di acquisto, di detenzione, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
2. Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Se la violazione è commessa da minorenne è considerato responsabile l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa;
3. I gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti e secondo le casistiche ivi disciplinate;
4. Il Sindaco, secondo le modalità previste dall'art. 50 del TUEL, può altresì con ordinanza disporre il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione autorizzati e delle aree appositamente attrezzate;
5. Salvo che il fatto non costituisca reato o venga sanzionato con norme di carattere statale o regionale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 17 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 18 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitare, anche temporaneamente o saltuariamente, per la quiete, il riposo delle persone e il rispetto del buon vicinato, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.30 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
2. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico a titolo esemplificativo, l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
 - taglia-asfalto a disco;
 - sega a disco;
 - martello demolitore e picconatore;
 - compressore;
 - trapano;
 - perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
 - scarificatore;
 - motosega;
 - tosaerba con motore a scoppio;
 - Rullo compressore;
 - Escavatore;
 - Pala meccanica;
4. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 19 – Accensione fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita qualora autorizzata dalla competente Autorità;
2. E' vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. E' invece consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempreché non crei nocumento alle abitazioni vicine.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 20 - Abitazioni private

1. É proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.30, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a

qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art.18 del presente regolamento.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 21- Manutenzione degli edifici e delle aree – pulizia fosse biologiche

1 I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione, all'ordine e alla pulizia delle facciate. Devono altresì garantire la sicurezza strutturale dell'immobile ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale anche attraverso il restauro dell'intonaco ed il rifacimento della tinteggiatura e, in ogni caso, qualora l'edificio sia oggetto di imbrattamento.

2. Sussiste l'obbligo per i suddetti:

- a) di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- b) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili e dei giardini;
- c) di provvedere alla posa, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
- d) di mantenere in efficienza lo scolo delle acque piovane nella fognatura;

3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

4. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, in orari tali da non creare disturbo al vicinato;

5. In caso di manutenzione stabili dovranno essere posti idonei sistemi di protezione per evitare caduta di calcinacci sui passanti o diffusione di polveri.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 22 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 09.00 salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 24 - Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 200 metri dall'ingresso di luoghi di culto, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione nelle restanti zone dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 25 - Amministrazione degli stabili

1. In prossimità dei citofoni dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 26- Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 27 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane deve utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta salva l'area per cani di Via San Carlo Borromeo ;
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione **prevista dalle norme nazionali e/o regionali**
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 28 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 29 - Divieti specifici

1. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con

l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato, Forze dell'ordine, Protezione Civile solo a scopo dimostrativo, se non autorizzati.

2. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
3. È vietato trasportare o lasciare il veicolo in sosta con cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
4. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non punite da norme statali o regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**,

Art. 30 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 31 - Mantenimento dei cani

1. Oltre agli obblighi e divieti previsti nella normativa regionale si dispone che:
 - a) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone;
 - b) il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
 - c) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
 - d) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale o stradale di uso pubblico.
6. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 32 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono,

il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

ART. 33 – Piccioni

1. I proprietari e gli amministratori condominiali degli edifici situati nel territorio comunale e chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili utilizzati dai piccioni per la nidificazione e lo stazionamento, devono provvedere a propria cura e spese a:
 - a) schermare con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le aperture permanenti di abitazioni quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque altra struttura che, consentendone l'accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione ai suddetti volatili;
 - b) installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.) onde impedirne lo stazionamento;
 - c) provvedere alla regolare pulizia di ogni luogo di proprietà, evitando l'accumularsi di escrementi degli animali in questione;
 - d) provvedere alla disinfestazione delle zone colonizzate;
2. E' vietato somministrare cibo ai piccioni presenti sul territorio comunale.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.